



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Dipartimento sviluppo economico, ricerca e lavoro

Via Romagnosi, 9 – 38122 Trento

T +39 0461 495751

F +39 0461 495749

pec dip.sviluppoeconomico@pec.provincia.tn.it

@ dip.sviluppoeconomico@provincia.tn.it

Spettabili

Ordine dei Consulenti del Lavoro

Via Maccani, 211

38121 TRENTO TN

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli

Esperti Contabili

Vicolo Galasso, 19

38122 TRENTO TN

Ordine degli Avvocati di Trento

Largo Pigarelli, 1

38122 TRENTO TN

Associazione albergatori ed imprese turistiche

della Provincia di Trento – ASAT

Via Degasperi, 77

38123 TRENTO TN

Confesercenti del Trentino

Via Maccani, 211

38121 TRENTO TN

Confcommercio imprese per l'Italia - Trentino -

Unione delle imprese, delle attività professionali

e del lavoro autonomo della provincia di Trento

Via Solteri, 78

38121 TRENTO TN

Associazione Nazionale Esercenti Funiviari

Via Degasperi, 77

38123 TRENTO TN

Federazione Trentina della Cooperazione
Via Segantini, 10

38122 TRENTO TN

Confindustria Trento
Via Degasperi, 77

38123 TRENTO TN

Associazione artigiani e piccole e medie
imprese della provincia di Trento
Via Brennero, 182

38121 TRENTO TN

Coordinamento provinciale imprenditori
c/o Associazione artigiani e piccole e medie
imprese della provincia di Trento
Via Brennero, 182

38121 TRENTO TN

Federazione Provinciale Coldiretti - Trento
Via Giusti, 40

38122 TRENTO TN

Confagricoltura del Trentino
Via Guardini, 73

38121 TRENTO TN

CIA - Agricoltori Italiani Trentino
Via Maccani, 199

38121 TRENTO TN

ACT - Associazione Contadini Trentini
Piazza Navarrino, 13

38023 CLES TN

ACT - Associazione Contadini Trentini
Corso del Popolo, 23

38017 MEZZOLOMBARDO TN

ACLI Terra
Via Roma, 57

38122 TRENTO TN

ANCE Trento Associazione Trentina dell'Edilizia
Via Degasperi, 77

38123 TRENTO TN

CGIL del Trentino
Via Muredei, 8

38122 TRENTO TN

CISL del Trentino
Via Degasperi, 61

38123 TRENTO TN

UIL del Trentino
Via Matteotti, 71

38122 TRENTO TN

e, p.c. Spettabili
Presidenza della Provincia autonoma di
Trento

Assessorato allo sviluppo economico, ricerca
e lavoro

Assessorato all'artigianato, commercio,
promozione, sport e turismo

Assessorato all'agricoltura, foreste, caccia e
pesca

Direzione generale della Provincia autonoma
di Trento

Dipartimento protezione civile

Dipartimento artigianato, commercio,
promozione, sport e turismo

Dipartimento agricoltura, foreste e difesa del
suolo

L O R O S E D E

D323/4.15-2020-39/LP/mis

Numero di protocollo associato al documento come metadato
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files
allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella
segnatura di protocollo.

Oggetto: indicazioni operative relative all'applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 22 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, a partire dal 23 marzo fino al 3 aprile 2020, così come modificate dal Decreto
del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo".

Considerato il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo che modifica ed integra
le disposizioni operative relative all'applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri del 22 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, a partire dal 23 marzo fino al 3 aprile 2020", si ritiene opportuno aggiornare le note fino ad ora inviate.

La presente indicazione **sostituisce** quindi i protocolli n. 0180621 di data 24 marzo 2020 e n. 0181789 di data 25 marzo 2020.

1. È stabilita la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali ad esclusione di quelle esplicitamente individuate nell'allegato 1 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo (vedi APPENDICE 1). Si fa presente che il Decreto individua in modo puntuale i Codici ATECO ai quali è consentita la continuazione dell'attività. Per i suddetti codici l'operatività è subordinata al solo rispetto delle misure igienico sanitarie previste dalle disposizioni vigenti per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID19 e per le suddette attività non si deve presentare alcuna richiesta al Commissariato del Governo.

Si fa presente che l'attività del codice ATECO deve essere effettivamente esercitata dall'impresa.

Le attività che non erano autorizzate ad operare ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 dovevano sospendere la loro attività entro le ore 24.00 del 25 marzo 2020, quelle di cui all'APPENDICE 2 che invece sono state sospese a seguito del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo devono completare la loro attività entro le ore 24.00 del 28 marzo 2020.

Alcune delle attività consentite sono individuate a livello di Codice ATECO macro del settore e devono pertanto ritenersi ricomprese nelle attività consentite tutti i sottocodici riferiti a detti Codici macro.

Le attività produttive che sono sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

2. Sono inoltre consentite le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività contenute nell'Allegato 1 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo e dei servizi di pubblica utilità (individuati ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, si veda APPENDICE 3) previa comunicazione al Commissariato del Governo della Provincia, nella quale vanno indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi relativi alle attività consentite (si veda la procedura del Commissariato del Governo di cui a sito <http://www.prefettura.it/trento/>).
3. È sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza.
4. Per le attività commerciali vale quanto stabilito dal DPCM dell'11 marzo, ovvero la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità individuati nell'allegato 1 e 2 dello stesso decreto (vedi APPENDICE 3).

Le attività commerciali al dettaglio possono essere esercitate sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purchè sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, salvo diverse disposizioni di carattere più restrittivo eventualmente adottate con ordinanza dei Comuni.

5. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

6. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Tale trasporto può essere effettuato anche dai dipendenti in servizio dell'azienda.
7. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare.
8. Le consegne, anche a domicilio, delle attività di cui è consentita o autorizzata la continuazione sono consentite, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. E' inoltre consentito il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet a condizione che l'azienda posseda il codice ATECO 47.91.10 almeno come attività secondaria e lo stesso sia attivo.

In coerenza le "Attività e altri servizi di sostegno alle imprese" (codice ATECO 82.99.99) sono consentite limitatamente all'attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.
9. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le prescrizioni del precedente DPCM dell'11 marzo relativamente al massimo utilizzo da parte delle imprese della modalità di lavoro agile.
10. L'attività artigianale è consentita se rientrante nei codici ATECO di cui all'Allegato 1 o se comunicata al Commissariato del Governo nel rispetto dei vincoli per l'autorizzazione.
11. Per quanto riguarda l'edilizia, le aziende che operano con codici ATECO non ricompresi nell'Allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020 (così come aggiornato dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo) devono sospendere la loro attività a partire dalle ore 24 del 25 marzo 2020. Come previsto dal DPCM, è quindi necessario che entro il 25 marzo si proceda alla chiusura e messa in sicurezza dei cantieri. Per i cantieri che necessitano di rimanere aperti oltre il 25 marzo per lo stretto necessario volto a svolgere ulteriori attività per la stabilità dei versanti o a evitare rischi di danno per persone o cose, l'impresa può procedere per risolvere queste necessità, previa comunicazione al Commissariato del Governo e al Presidente della Provincia Autonoma di Trento specificando tale necessità e i giorni di apertura necessari. L'azienda deve poi dichiarare tale condizione nell'autocertificazione personale di chi deve muoversi sul territorio.

Rimane valida la disposizione del Presidente della Provincia Autonoma di Trento per cui non possono operare i cantieri che per proseguire l'attività necessitano di personale che non dispone di medico di base sul territorio provinciale, in quanto non residenti in provincia.

Chiaramente, con autorizzazione del Commissariato del Governo, possono proseguire i cantieri strettamente funzionali e necessari alla continuità delle filiere delle attività contenute nell'Allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020 (così come aggiornato dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo) e dei servizi di pubblica utilità.

Tali previsioni valgono anche per i cantieri della filiera del legno.
12. Sono consentite, previa comunicazione al Commissariato del Governo, le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti.
13. È fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Questo significa che a fronte di un'attività di cui non è consentita la continuazione, salvo assoluta urgenza e motivi di sicurezza dell'azienda o degli impianti in essa situati, neppure il titolare, o persona da lui delegata, può recarsi presso l'unità produttiva. La condizione di urgenza o di sicurezza deve essere indicata e motivata nell'autocertificazione da mostrare alle forze dell'ordine. Il titolare può inoltre recarsi presso l'azienda per intervenire sul server e sulla tecnologia necessari a consentire l'attività di smartworking dei dipendenti, nonché per

l'attività propedeutica all'emissione dei cedolini paga verso i dipendenti. Le suddette attività devono essere effettuate nei tempi strettamente necessari.

14. Nel caso di aziende con codici ATECO multipli, le stesse sono autorizzate a continuare per le sole attività di cui ai codici ATECO dell'Allegato 1 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo. Per le altre attività, se funzionali e necessarie alla continuità delle filiere delle attività contenute nel suddetto Allegato e dei servizi di pubblica utilità, le aziende devono procedere con comunicazione al Commissariato del Governo nella quale vanno indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi relativi alle attività consentite.
15. Al fine di ottenere l'autorizzazione ad operare su attività riconvertite per produrre mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale, o comunque beni utili alle attività sanitarie, l'impresa deve dichiarare al Commissariato del Governo, lo stato di avanzamento delle attività di riconversione, la già avventura riconversione di macchinari, nonché dimostrare di avere raggiunto un pre accordo commerciale con potenziali clienti.
16. Le attività di cui al codice ATECO 55.2 "alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni" come dall'Allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020 (così come aggiornato dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo) devono rimanere chiuse. I titolari delle stesse, limitatamente alle camere e ai posti letto in cui vengono ospitati lavoratori di aziende autorizzate da operare ai sensi dell'Allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020 (così come aggiornato dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo) o ai sensi di comunicazione al Commissariato del Governo o in cui vengono ospitati operatori che stanno fronteggiando l'emergenza COVID19, sono autorizzati a tenere aperte le suddette camere previa comunicazione al Commissariato del Governo e al Presidente della Provincia Autonoma di Trento specificando per quale azienda autorizzata lavorano gli ospiti.

I titolari di alloggi di cui a codice ATECO 55.2 che ospitano soggetti che hanno residenza anagrafica o domicilio presso le suddette strutture possono continuare ad esercitare l'attività nei confronti dei suddetti soggetti.
17. Le "Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)" (codice ATECO 78.2) sono consentite nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 (così come rivisto da Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo).
18. Le "Attività dei call center" (codice ATECO 82.20.00) sono consentite limitatamente alla attività di "call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer - telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami" e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo.
19. I soggetti privati che allevano animali, senza che la stessa attività si configuri come attività produttiva (per altro codice ATECO ammesso per le attività produttive), sono autorizzati a recarsi presso i suddetti allevamenti anche al di fuori del comune per il tempo strettamente necessario per assicurare che gli animali restino in salute.

Per tutte le comunicazioni da inviare al Presidente della Provincia, si prega di utilizzare l'indirizzo email comunicazioniaziende.covid@provincia.tn.it.

Per tutte le comunicazioni da inviare al Commissariato del Governo, si prega di utilizzare l'indirizzo email prefetto.pref_trento@interno.it.

Il Dipartimento Sviluppo Economico rimane a disposizione per ogni chiarimento necessario, a tal fine per quesiti specifici è possibile contattare il numero 0461/495751. La presente circolare potrà essere aggiornata nei prossimi giorni alla luce di quesiti specifici posti dai diversi interlocutori.

Cordialmente.

LA DIRIGENTE GENERALE

- dott.ssa Laura Pedron -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

APPENDICE 1 - CODICI ATECO ATTIVI AI SENSI DEL Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo

ATECO	DESCRIZIONE
1	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
3	Pesca e acquacoltura
5	Estrazione di carbone
6	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1	Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
10	Industrie alimentari
11	Industria delle bevande
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.95	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00	Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16.24	Fabbricazione di imballaggi in legno
17	Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)
18	Stampa e riproduzione di supporti registrati
19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20	Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60)
21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.2	Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)
23.13	Fabbricazione di vetro cavo
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
25.21	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
25.92	Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
26.6	Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
27.2	Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici
28.29.30	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50	Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4	Fabbricazione di casse funebri
33	Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92, 33.16, 33.17)
35	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37	Gestione delle reti fognarie
38	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali

39	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42	Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.91, 42.99.09 e 42.99.10)
43.2	Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
45.2	Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3	Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.4	Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46	Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.2	Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
46.61	Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.91	Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94	Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
46.71	Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
49	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50	Trasporto marittimo e per vie d'acqua
51	Trasporto aereo
52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53	Servizi postali e attività di corriere
55.1	Alberghi e strutture simili
j (DA 58 A 63)	Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66)	Attività finanziarie e assicurative
69	Attività legali e contabili
70	Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72	Ricerca scientifica e sviluppo
74	Attività professionali, scientifiche e tecniche
75	Servizi veterinari
78.2	Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) ¹
80.1	Servizi di vigilanza privata
80.2	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2	Attività di pulizia e disinfestazione
82.20	Attività dei call center ²
82.92	Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
82.99.99	Altri servizi di sostegno alle imprese ³
84	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85	Istruzione
86	Assistenza sanitaria
87	Servizi di assistenza sociale residenziale

88	Assistenza sociale non residenziale
94	Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01	Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

APPENDICE 2 – NUOVI CODICI ATECO SOSPESI AI SENSI DEL Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo

- 13.94 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
- 22.1 Fabbricazione di articoli in gomma
- 28.3 Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
- 28.93 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande, del tabacco (incluse parti e accessori) ad eccezione del codice 28.93.30 di cui è consentita l'attività
- 46.69.19 Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto

APPENDICE 3 - Articolo 1, l. 146 del 1990 - servizi considerati essenziali - (richiamato dal DPCM 22 marzo 2020)

Art. 1.

1. Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione.
2. Allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1, la presente legge dispone le regole da rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare l'effettività, nel loro contenuto essenziale, dei diritti medesimi, in particolare nei seguenti servizi e limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell'articolo 2;
 - a) per quanto concerne la tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico; la sanità; l'igiene pubblica; la protezione civile; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e nocivi; le dogane, limitatamente al controllo su animali e su merci deperibili; l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione; i servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali; (l'apertura al pubblico regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della cultura, di cui all'articolo 101, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;)
 - b) per quanto concerne la tutela della libertà di circolazione; i trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al collegamento con le isole;
 - c) per quanto concerne l'assistenza e la previdenza sociale, nonché gli emolumenti retributivi o comunque quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessità della vita attinenti a diritti della persona costituzionalmente garantiti; i servizi di erogazione dei relativi importi anche effettuati a mezzo del servizio bancario;
 - d) per quanto riguarda l'istruzione; l'istruzione pubblica, con particolare riferimento all'esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari, nonché lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami, e l'istruzione universitaria, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione;
 - e) per quanto riguarda la libertà di comunicazione; le poste, le telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva pubblica.

APPENDICE 4 - DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2020

ALLEGATO 1 - COMMERCIO AL DETTAGLIO

Ipermercati

Supermercati

Discount di alimentari

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

ALLEGATO 2 - SERVIZI PER LA PERSONA

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

Attività delle lavanderie industriali

Altre lavanderie, tintorie

Servizi di pompe funebri e attività connesse